Donazione di quote di società estere alle stesse condizioni di esenzione richieste alle italiane

La Cassazione rigetta l'interpretazione che concedeva l'esenzione senza condizioni di controllo



/ Anita MAURO

Venerdì, 24 febbraio 2023







La norma che esenta da imposta le donazioni di quote sociali (art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90) è stata oggetto, fin dalla sua emanazione (a opera della legge finanziaria 2007), di dubbi interpretativi in relazione alla possibilità di applicare l'esenzione alle **quote di società estere**.

L'interrogativo è stato risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5674, pubblicata ieri.

Si ricorda che l'art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, perseguendo lo scopo di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti o del coniuge, aventi a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni a condizione che:

- trattandosi di quote sociali o azioni in società di capitali, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il **controllo sociale** ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.;
- in ogni caso gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Nel circoscrivere l'esenzione alle quote di società di capitali che consentono al beneficiario di acquistare o integrare il controllo sociale, la norma fa espresso riferimento alle "quote sociali e azioni di soggetti di cui" all'art. 73 comma 1 lett. a) del TUIR, norma che concerne esclusivamente "le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee" residenti nel territorio dello Stato.

Il rinvio espresso alle società di capitali residenti aveva indotto gli interpreti a domandarsi quale dovesse essere il trattamento impositivo da riservare alle quote di società estere. Erano, quindi, emerse, tre contrapposte interpretazioni:

- alcuni avevano sostenuto che il rinvio alle sole società residenti implicasse
 l'esclusione dall'esenzione delle quote di società estere, che, pertanto, avrebbe scontato
 l'imposta sempre in misura piena;
- altri avevano ritenuto, invece, che le società di capitali non residenti potessero accedere all'esenzione senza dover soddisfare alcun requisito concernente il controllo sociale;
- un'ultima tesi, applicando un'interpretazione analogica, riteneva infine che l'esenzione
 potesse applicarsi alle quote di società estere alle stesse condizioni applicate alle società
 residenti.

Una prima risposta ufficiale al dubbio interpretativo era stata fornita alla DRE Lombardia 2 agosto 2011 n. 904-86017, che aveva accolto la terza tesi.

La sentenza della Corte di Cassazione di ieri si allinea a quest'ultima posizione. Nel caso esaminato, nel 2016, un soggetto aveva donato **quote** di una società di diritto **lussemburghese** a favore dei suoi due figli e tre nipoti. L'atto era stato ritenuto esente dall'imposta di donazione, in applicazione dell'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90, sebbene non fosse stata resa la dichiarazione relativa all'obbligo a conservare le quote per almeno 5 anni.

Le parti sostenevano, in breve, che la norma di esenzione consentisse di applicare il beneficio alla donazione di quote di società estere, in **assenza** delle **condizioni** previste per le sole società di capitali residenti dall'art. 3 comma 4-*ter* del DLgs. 346/90.

La Cassazione, dopo aver ricordato le tre tesi sopra elencate, evidenzia come l'esclusione delle quote di società estere dall'esenzione sia da rifiutare in quanto incompatibile con la **libertà di stabilimento** sancita dal diritto dell'Unione.

D'altronde, non è possibile neppure accogliere la tesi dei contribuenti, che pretendono di riconoscere l'esenzione alle quote di società estere, in assenza di ogni condizione relativa al controllo sociale, in quanto tale interpretazione **penalizzerebbe** le **società residenti** rispetto alle società non residenti e tale regime "sarebbe provo di logica dal punto di vista interno rispetto ai principi di ragionevolezza e di capacità contributiva", nonché, "dal punto di vista unionale, rispetto al [...] principio di libertà di stabilimento".

Pertanto – conclude la Corte – l'esenzione opera anche per le partecipazioni in società non residenti in Italia, ma è subordinata alle **stesse condizioni** richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.

Nel caso di specie, l'esenzione non poteva quindi trovare applicazione in quanto le quote non erano tali da far acquisire il **controllo sociale** *ex* art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. al donatario e non era stata prestata la dichiarazione contenente l'impegno a conservarne la titolarità per almeno cinque anni.

Coerente con la conclusione della Corte è anche la recente risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 185/2023, che riguardava quote di diritto lussemburghese.